

COMUNE DI ELINI

Provincia dell'Ogliastra

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 9 del 05.08.2013

Oggetto: **Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**

L'anno **duemilatredici** il giorno **cinque** del mese di **agosto** alle ore **20,30** Solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla **prima convocazione** in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	ASSENTE
STOCHINO STEFANO	SINDACO	X	
CARRADA FABIO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
DEIANA PAOLA ANTONELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MARONGIU MAURA NATALIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MELIS ENRICA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MELONI MANUELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MURINO MARCELLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NIEDDU GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PILI ROMINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PIRAS TOMASO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SERDINO DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE		X
SIONI DONATELLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
STOCHINO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CONSIGLIERI: Assegnati: 13 - In carica: 13 - Presenti n. 11 - Assenti n. 2			

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **Stefano Stochino** nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa **Donatella Piras** nella sua qualità di Vice Segretario Comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- ☒ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- ☐ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

CONSIDERATO che:

- il comma 45 del predetto articolo conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;
- l'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, prevede i seguenti ed ulteriori spazi per la potestà regolamentare comunale:
 - (comma 15) riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
 - Riduzioni tariffarie connesse alla fruizione del servizio di gestione dei rifiuti, e specificatamente:
 - a) (comma 16), riduzione nel caso di locali o aree ubicati in zone non servite;
 - b) (comma 18), riduzione per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
 - (comma 20), riduzione della tariffa sino al massimo del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio o in caso di grave violazione delle norme in materia;
 - (Comma 22), classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti; individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'*articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*";
- il comma 46, primo periodo, dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e

ritenuto meritevole di approvazione;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

UDITO l'Assessore Tomaso Piras, illustrare la presente deliberazione;

VISTI:

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il «Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate» di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 , in data 28/02/2002;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Effettuate le operazioni di voto;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il «Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi», allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale che si compone di n. 31 articoli;
- di dare atto che:
 - il predetto Regolamento, per effetto della normativa vigente, entra in vigore dal 1° gennaio 2013;
 - con decorrenza 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
- di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dopo di che, con separata votazione, dal seguente esito:

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO STEFANO STOCHINO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DONATELLA PIRAS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Stefano Stochino

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Priva di rilevanza contabile

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

- ☐ - è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ (n° 0 reg);
- ☐ - che, contestualmente all'affissione, è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari (prot. n° 0 del _____);

Elini, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Piras

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione **è divenuta esecutiva il** _____

- ☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- ☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- ☐ - perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94 e dell'art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- ☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- ☐ - che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____ per _____;

Elini, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Piras

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 09/08/2013

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Donatella Piras



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05/08/2013

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 – Istituzione del tributo	3
Articolo 3 – Componenti del tributo	3
Articolo 4 – Presupposto del tributo	3
Articolo 5 – Decorrenza dell'obbligazione	5
Articolo 6 – Soggetto attivo	5
Articolo 7 – Soggetti passivi	5
Articolo 8 – Base imponibile	6
Articolo 9 – Determinazione delle tariffe	7
Articolo 10 – Istituti scolastici statali	9
Articolo 11 – Determinazione del numero dei componenti delle utenze domestiche	9
Articolo 12 – Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio	10
Articolo 13 – Riduzioni per particolari condizioni d'uso	11
Articolo 14 – Riduzione per la raccolta differenziata utenze domestiche	11
Articolo 15 – Riduzione per il compostaggio domestico	12
Articolo 16 – Riduzioni per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati	12
Articolo 17 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	13
Articolo 18 – Tributo comunale giornaliero sui rifiuti e sui servizi	13
Articolo 19 – Maggiorazione tariffaria	14
Articolo 20 – Tributo provinciale	14
Articolo 21 – Dichiarazione	15
Articolo 22 – Versamento	16
Articolo 23 – Funzionario responsabile	17
Articolo 24 – Poteri istruttori	17
Articolo 25 – Accertamenti	17
Articolo 26 – Sanzioni ed interessi	18
Articolo 27 – Riscossione coattiva	19
Articolo 28 – Rimborsi	19
Articolo 29 – Importi minimi	19
Articolo 30 – Contenzioso tributario	20
Articolo 31 – Disposizioni di rinvio, transitorie e finali	20
Allegato 1	21
Allegato 2	22

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Elini nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'entrata di cui al comma 1 ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi da 29 a 32 dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 nel Comune di Elini è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'Allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili.

Articolo 4

Presupposto del tributo

1. Il presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale, a qualsiasi destinazione e uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o, anche se prive di arredamento risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o altre utenze di erogazione di servizi pubblici.
4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia elettrica o ad altre utenze di erogazione di servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva. L'esclusione non si applica alle aree scoperte operative.
6. Sono altresì esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente, a titolo di esempio:
 - a) i locali impraticabili;
 - b) i locali in stato di abbandono;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
 - e) i locali diversi da quelli di cui ai precedenti commi 3 e 4;
 - f) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - g) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 5

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio occupazione, detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 6

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 7

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di uso temporaneo non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 8

Base imponibile

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile del tributo è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile del tributo è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 centimetri quadrati.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 9 bis dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - i locali tecnici.
 - le parti dell'abitazione non ultimate nelle quali non vi sono utenze e arredamento che risultino catastalmente in corso di costruzione e non ultimate;
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto della parte di essa dove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Non sono, in particolare, assoggettabili al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della componente rifiuti del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 14, comma 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 approvato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.
8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

9. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, si applica una tariffa unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
10. Se all'interno di un'utenza domestica è svolta anche un'attività economica o professionale, il tributo della parte destinata ad utenza non domestica è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 10

Istituti scolastici statali

Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare le persone dimoranti altrove per motivi di studio o perché ricoverati in case di cura. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di ricoveri presso case di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.
2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi del successivo articolo 21, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende ai tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento del tributo, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 35 di base imponibile	1
Da mq 36 a mq 70 di base imponibile	2
Da mq 71 a mq 90 di base imponibile	3
Da mq 91 a mq 120 di base imponibile	4
Da mq 121 a mq 150 di base imponibile	5
Oltre mq 151 di base imponibile	6 o più

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento del tributo, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali, ad esempio, cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati dal numero di persone che effettivamente vi dimorano; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Articolo 12

Riduzioni per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. In considerazione della modalità di raccolta effettuata in tutto il territorio comunale, non si applica la riduzione prevista per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta.
2. Il tributo è dovuto, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 13

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 30 per cento nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante. La riduzione non si applica per i casi disciplinati nei commi 5 e 6 dell'articolo 11;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione;
 - d) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale;
 - e) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 14

Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (ad eccezione del compostaggio, previsto dal successivo art. 15), la tariffa, per la parte variabile, è ridotta della percentuale stabilita annualmente dalla deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. La riduzione prevista dal comma precedente è subordinata al raggiungimento della percentuale di differenziazione dei rifiuti, fissata annualmente dalla Giunta Regionale, da altre disposizioni in materia o autonomamente dall'Ente.
3. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Articolo 15

Riduzione per il conferimento dei rifiuti organici

Per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti organici da avviare a compostaggio, concorrendo le stesse allo sgravio tariffario sulla tariffa del rifiuto indifferenziato, per la parte variabile, la tariffa è ridotta della percentuale stabilita annualmente dalla deliberazione di approvazione delle tariffe.

Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, per la parte variabile, è ridotta della percentuale stabilita annualmente dalla deliberazione di approvazione delle tariffe. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento indicando la decorrenza e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della predetta istanza il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta istanza deve essere presentata entro il termine del 31/12/2013.

L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Articolo 16

Riduzione per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al recupero i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al recupero	% di riduzione
se avviano al recupero almeno il 20% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	20%
se avviano al recupero almeno il 40% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	40%
se avviano al recupero almeno il 60% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	60%
se avviano al recupero almeno il 80% del totale dei rifiuti assimilati prodotti nell'anno	80%

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Il recupero deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.

Articolo 17

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 18

Tributo comunale giornaliero sui rifiuti e sui servizi

1. E' istituito il tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, con riferimento sia alla quota sia a quella variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola fino al 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo del tributo dovuto va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione di suolo pubblico temporanea ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 19.

Articolo 19

Maggiorazione tariffaria

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, si applica una maggiorazione pari ad euro 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile, a copertura dei costi indivisibili del Comune.
2. Ad esclusione dell'anno 2013, il Consiglio Comunale può incrementare la maggiorazione di cui al comma 1 fino alla misura di euro 0,40 per metro quadrato di superficie imponibile, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano tutte le agevolazioni tariffarie previste per la componente rifiuti del tributo.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 20

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili a tributo sui rifiuti e sui servizi, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'intero importo del tributo sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione tariffaria di cui all'articolo 19 per presente regolamento.
3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, limitatamente alla componente rifiuti.
4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.
5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta, salvo diversa disposizione della Provincia una commissione, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi
6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

Articolo 21

Dichiarazione

1. I soggetti di cui all'articolo 7 del presente regolamento devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dei contribuenti. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni di cui agli articoli 12, 13, e 16 del presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
5. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 9, comma 10 e dall'articolo 11, commi 2 e 4, del presente regolamento.
6. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, dai contribuenti che l'hanno già presentata ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 22

Versamento

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il tributo è versato esclusivamente al Comune.
2. Il versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi è effettuato esclusivamente utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale.
3. Il versamento è dovuto:
 - a) previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 4 rate, di pari importo, con scadenza rispettivamente la prima entro 120 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, la seconda entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza della prima rata, la terza entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza della seconda rata e la quarta entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza della terza rata. Il versamento dell'importo

complessivamente dovuto può essere effettuato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il comune, in caso di comprovata necessità e a richiesta del contribuente, può stabilire forme diverse di rateazione più favorevoli al contribuente stesso, da assolversi comunque entro la data di scadenza dell'ultima rata.

- b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in 2 rate, di pari importo, scadenti rispettivamente la prima entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e la seconda entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza della prima rata.
4. In sede di determinazione del saldo sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

Articolo 23

Funzionario responsabile

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 24

Poteri istruttori

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 25

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 26

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili oggetto dell'obbligazione tributaria, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. Nel caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. Le sanzioni applicate nei casi di omessa dichiarazione o infedele dichiarazione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 24, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 25 e 26, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 28

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 29

Importi minimi

1. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 30
Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 31
Disposizioni di rinvio, transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dei regolamenti vigenti compatibili con il presente.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e, contestualmente, è soppressa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.

**ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE CON
OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO 2) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Articolo 1

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 2

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie elencate nell'allegato 2, articolo 4.
1. Le sostanze individuate al comma precedente sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg/anno) di rifiuti di cui all'articolo 4 e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. Per le utenze che dichiareranno di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione il comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare entro trenta giorni le

specifiche misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. In caso contrario i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Articolo 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
 - a) rifiuti di carta, cartone e similari;
 - b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - c) imballaggi primari
 - d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
 - e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

- g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - h) frammenti e manufatti di vimini e sughero,
 - i) paglia e prodotti di paglia;
 - j) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - m) feltri e tessuti non tessuti;
 - n) pelle e simil-pelle;
 - o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - w) nastri abrasivi;
 - x) cavi e materiale elettrico in genere;
 - y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - cc) accessori per l'informatica.
2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- a) rifiuti delle cucine;
 - b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
 - d) rifiuti ingombranti
 - e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
 - f) indumenti e lenzuola monouso;
 - g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
 - h) pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - i) contenitori e sacche delle urine;
 - j) rifiuti verdi.